

66/91

REGOLAMENTO SERVIZIO SOGGIORNI PER GLI ANZIANI

ART. 1

Il servizio soggiorni climatici per gli anziani, inteso quale strumento di socializzazione, di crescita culturale e sociale, ha come scopo principale quello di consentire agli anziani di godere di periodi di tranquillità, di cure, di ricreare lo spirito, di arricchire la propria cultura e la conoscenza del Paese.

ART. 2

Il servizio è destinato alle persone anziane che abbiano compiuto l'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne, a condizione che siano già regolarmente in pensione e che si trovino in particolari condizioni fisiche per cui necessitano di vacanze, di cure climatiche, e sono in grado di goderle.

È fatto divieto fare accedere al servizio persone ancora in attività di servizio sia in qualità di dipendenti sia in qualità di titolari o esercenti di qualsiasi attività professionale, artigianale, commerciale, ecc. anche se abbiano compiuto l'età indicata nel 1° comma.

ART. 3

La scelta delle località ove far trascorrere le vacanze agli anziani, viene definita dalla Giunta Municipale su proposta della Commissione anziani, di cui all'Art. 3 della L.R. n° 27/90 che dovrà tenere opportunamente conto dei bisogni specifici degli anziani.

Il periodo da scegliere è quello di bassa stagione e preferibilmente la prima quindicina di ottobre.

ART. 4

I bisogni specifici degli anziani, per la scelta di cui all'art. 3, devono essere certificati, previa chiara e precisa anamnesi, dall'Ufficiale Sanitario del Comune.

ART. 5

Le possibilità dei soggiorni sono di tre tipi: marini, montani e termali.

Per ciascuna di queste possibilità è necessario che siano accertate, come precisato nell'art. 4, le condizioni fisiche dell'anziano in modo che il soggiorno possa produrre effettivi benefici.

ART. 6

La G.M., sentita la Commissione anziani, per la scelta degli anziani da ammettere al servizio deve tenere conto, oltre che dello stato di bisogno fisico e dell'effettiva capacità di godere

dei benefici della vacanza rilevantesi dalla certificazione medica rilasciata dall'Ufficiale Sanitario, delle seguenti fasce di reddito alle quali deve riservare le percentuali accanto ad esse segnate:

A) Reddito effettivo non superiore al minimo della pensione I.N.P.S. riserva 15%

B) Reddito effettivo superiore al minimo e fino a 2 volte detto minimo della pensione I.N.P.S. riserva 50%

C) Reddito effettivo pari a 2 volte e mezzo il minimo della pensione I.N.P.S. riserva 25%

D) Reddito effettivo pari a 3 volte il minimo pensione I.N.P.S. ed oltre riserva 10%

Le fasce di reddito come sopra determinate si riferiscono a quelle dell'intero nucleo familiare.

ART. 7

Gli anziani devono partecipare, con quote parti, al costo del servizio come segue:

Fascia di reddito A) quota parte 30% del costo integrale

Fascia di reddito B) quota parte 50% del costo integrale

Fascia di reddito C) quota parte 70% del costo integrale

Fascia di reddito D) quota parte 90% del costo integrale

ART. 8

La documentazione di rito, da presentare all'Ufficio Servizio Solidarietà Sociale contestualmente alla domanda, deve comprendere:

a) stato di famiglia

b) certificato medico come da art. 4

c) Mod. 740 - o, in mancanza, Mod. 201 - o Mod. 101

d) autocertificazione da rendere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 26 della Legge n° 15/68, all'Ufficio Solidarietà Sociale e riferentesi all'intero nucleo familiare.

ART. 9

Gli anziani ammessi al servizio devono versare la quota parte del costo integrale a loro carico presso la Tesoreria comunale previo rilascio di apposita reversale da parte dell'Ufficio Ragioneria del Comune e prima della partenza per il soggiorno e comunque entro la data fissata dalla Giunta Municipale

ART. 10

Gli standard di personale da utilizzare, non necessariamente dipendenti di ruolo in organico, sono:

- Animatori socio-culturali uno ogni 30 partecipanti
 - Infermiere professionale uno ogni 50 partecipanti
 - Medico uno ogni 50 partecipanti
 - Hostess uno ogni 50 partecipanti
 - Rappresentante del Comune uno ogni 50 partecipanti
- (Consigliere comunale, o
componente commissione comunale
anziani, o funzionario del Comune)